

N. R.G. 6/2022



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di MODENA
sezione fallimentare

Il Giudice:

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) promosso da:

rappresentato e difeso dall'Avv. ELISABETTA CADOSSÌ con domicilio eletto in VIA CIRO
MENOTTI 3/A CARPI

RICORRENTE

esaminata la domanda di omologazione del piano del consumatore depositata dalla ricorrente sopra indicata ;
rilevato che deve essere confermata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt.7, 8 e 9 L. n. 3/2012;
il piano appare fattibile, come attestato dal professionista incaricato, avv Luigi Vaccari;
lo stesso è quindi idoneo al pagamento dei crediti impignorabili e di quelli di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo;
deve escludersi che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento per quanto di seguito indicato;
dato atto che sono state proposte contestazioni alla omologa del piano da parte dell'avv. " " la quale ha rilevato in primo luogo l'incompletezza della documentazione per avere la debitrice prodotto non già le dichiarazioni dei redditi ma le CERTIFICAZIONI UNICHE ritenute non idonee a dar conto della sua effettiva situazione reddituale e per non avere la debitrice dato atto dell'esistenza di carte di credito dalla stessa utilizzate al fine di verificare la relativa movimentazione;
l'opponente ha altresì dedotto la carenza del requisito della meritevolezza per avere la " " causato il proprio indebitamento per colpa grave per avere rinunciato al proprio lavoro a tempo indeterminato per intraprendere un'attività libero professionale quale istruttrice di fitness con una contrazione del proprio reddito ; inoltre per aver posto in essere atti in frode ai creditori per aver acquistato nel 2016 un'autovettura apparentemente intestata al convivente ma di fatto in uso alla debitrice, aver ricevuto dall'ex coniuge all'atto della separazione somme di denaro utilizzate a fini propri , aver sottoscritto con il legale attuale opponente un accordo per il pagamento rateale delle somme alla stessa dovute per le prestazioni professionali rese e non aver mantenuto fede a tale impegno al contrario aver provveduto ad una denuncia alla gdf verso il legale ed a un esposto presso l'ordine degli avvocati entrambi archiviati.

pagina 1 di 4



L'opponente contestava infine la quantificazione del proprio credito come operata dall'occ nella sua relazione avuto riguardo alle procedure esecutive dalla stessa promosse per il recupero del credito professionale non saldato;

tanto premesso si rileva che le osservazioni e contestazioni mosse all'omologa del piano del consumatore così come proposta dalla ricorrente non risultano fondate e non meritano accoglimento: con riferimento alla documentazione reddituale, come dato atto dall'occ e come rilevabile dalla documentazione prodotta in atti dalla difesa della debitrice, la [redacted] non era tenuta in base ai redditi prodotti a presentare la dichiarazione dei redditi per cui correttamente sono state acquisiti e prodotti gli atti ritualmente depositati presso Agenzia delle Entrate;

risultano altresì del tutto prive di riscontro la deduzione secondo cui la debitrice non avrebbe dato conto in modo effettivo dei redditi prodotti i quali risultano essere stati adeguatamente documentati in atti ivi comprese le carte di credito indicate;

sotto il profilo della meritevolezza va rilevato che ai sensi dell'art 12 bis, come da ultimo modificato dalla l. 176/2020, la valutazione del giudice deve essere volta a verificare la sussistenza del requisito della colpa grave, ovvero se il debitore ha assunto il debito in modo irragionevole in base alla propria situazione reddituale e patrimoniale o con dolo, nella piena consapevolezza di non essere in grado di adempiere, mentre non assume rilievo la colpa lieve:

sempre in relazione alla meritevolezza e dell'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni che non è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale citato dalla difesa della ricorrente nella sua relazione secondo il quale il suddetto requisito deve intendersi implicitamente abrogato in base all'art 4 ter co lett l) dl 137/2012 sulla base della espressa previsione della possibilità per il liquidatore, previa autorizzazione del giudice, ad esercitare le azioni di inefficacia degli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e ciò avuto riguardo al chiaro tenore letterale della disposizione di cui al comma 1 dell'art 14 quinquies l 3/2021 nella formulazione attuale che non consente di ritenere abrogato il requisito di ammissibilità dell'assenza di atti in frode, tenuto conto che gli atti suscettibili di revocatoria ordinaria non possono ritenersi coincidente con gli atti in frode rilevanti ai fini della disposizione in esame;

così inquadrato il requisito della meritevolezza, nel caso in esame, non può certamente essere oggetto di valutazione ed assumere rilievo in questa sede la scelta operata dalla debitrice con riferimento alla propria attività lavorativa del tutto legittima e la cui valutazione ex ante non consentiva in ogni caso la probabilità di vedere ridotto il proprio reddito ma al contrario poteva importare una prospettiva di lavoro economicamente più conveniente;

non assumono altresì rilievo le operazioni poste in essere dalla debitrice in epoca anteriore al quinquennio, come pure la destinazione delle somme ricevute all'atto della separazione dal coniuge risalenti al 2003 epoca anteriore alla situazione di sovraindebitamento, l'impossibilità di far fronte ai debiti contratti da parte della [redacted] si è determinata nel 2015 a seguito del decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'avv [redacted] a saldo delle proprie competenze per un capitale ingiunto di € 34.075,24 oltre interessi e spese, tenuto conto che nel contempo la debitrice aveva subito una diminuzione dei propri redditi da lavoro e non era assolutamente in grado di far fronte a tale richiesta;



la causa specifica dell'indebitamento è da identificare dunque nel pagamento di tali spettanze che se da una parte erano del tutto legittime e dovute a fronte dell'attività professionale svolta, come dato atto dallo stesso occ nella sua relazione oltre che dalla difesa della debitrice, non erano state in precedenza esposte in modo chiaro e preciso alla cliente in base a preventivi alla stessa sottoposti ed accettati, con la conseguenza che le plurime azioni giudiziali promosse all'atto della separazione personale hanno determinato un onere patrimoniale a cui la stessa non era in grado di far fronte e di cui non era consapevole ritenendo di avere attraverso i plurimi acconti versati nel tempo di aver saldato buona parte di quanto dovuto;

da quanto detto deriva che non è attribuibile alla debitrice una condotta ostantiva alla ammissione della procedura sotto il profilo della meritevolezza né la presenza di atti in frode;

la valutazione comparativa che va operata in questa sede attiene alla convenienza della liquidazione dei beni rispetto al piano proposto, valutazione che deve essere operata tenendo conto del soddisfacimento complessivo ottenuto dai creditori nell'una o nell'altra ipotesi;

dal raffronto tra il piano del consumatore e la ipotesi alternativa di liquidazione del patrimonio, come dato atto dall'OCC nella sua relazione, risulta che il piano del consumatore prevede la messa a disposizione di finanza terza del convivente , 11.000,00 che sommata ai beni messi a disposizione della debitrice determina un attivo pari a € 14.064,20, ipotesi più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto la proposta prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione, il pagamento delle rate residue del mutuo fondiario sino a suo esaurimento in conformità a quanto previsto dall'art 8 comma 1 ter l.3/2012, il pagamento del privilegio ipotecario e professionale in favore dell' in misura pari a € 5.524,20 corrispondente al 15,49 % del suo credito mentre in ipotesi di liquidazione dei beni mediante la vendita della quota del bene immobile in capo alla Scaltriti del valore di € 70.000,00, tenuto conto delle spese di procedura e del debito residuo del creditore ipotecario di primo grado, la quota spettante all' i sarebbe pari a complessivi € 4.261,35 ovvero in misura inferiore rispetto al piano proposto; ne deriva che la valutazione comparativa tra le due ipotesi rende più conveniente per il ceto creditorio, l'accoglimento della proposta formulata, la quale risulta del tutto conforme ai criteri di legge ;

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis della l. n. 3/2012

OMOLOGA

il piano del consumatore alle condizioni e termini di cui alla proposta definitiva e relativa attestazione depositata nell'interesse di

dispone

che un estratto del presente decreto sia pubblicato sul sito internet di questo tribunale disponendo altresì che il professionista nominato avv. Luigi Vaccari provveda a dare concreta esecuzione al piano ed a comunicare ai creditori entro gg 10 dalla comunicazione del presente provvedimento l'omologa del piano del consumatore ;

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed all'OCC

Modena, 30 giugno 2022

IL PRESIDENTE

Emilia Salvatore



